

**SETTORE
VENDITA**

NOVITÀ IN VISTA

ocst

Il nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCL) della vendita entrerà in vigore nei primi mesi del 2020 salvo eventuali ricorsi al Tribunale federale contro il suo decreto di obbligatorietà generale.

OCST ha fortemente voluto questo contratto per garantire condizioni quadro alle diverse migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore che attualmente non sono coperti da un CCL.

Nasce così una comunità contrattuale all'interno della quale si potrà discutere e trovare soluzioni concrete alle esigenze dei collaboratori impiegati nel settore della vendita nel nostro Cantone.

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Piano settimanale

Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto a ogni collaboratore con almeno due settimane di anticipo.

Frazionamento della giornata

Il frazionamento del tempo di lavoro è uno dei problemi più grossi che affliggono le lavoratrici e i lavoratori della vendita. Con il nuovo CCL, anche allo scopo di conciliare meglio famiglia e lavoro, sono fissate le seguenti regole:

- per il collaboratore occupato almeno 4 $\frac{1}{2}$ ore, il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo, al massimo in due e l'attività deve essere compresa in 12 ore, incluse le pause ed eventuali ore straordinarie

- per il collaboratore occupato meno di 4 $\frac{1}{2}$ ore giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato.

Conteggio ore

Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi.

Se non adempie a questo obbligo, il controllo del tempo di lavoro tenuto dal collaboratore è valido come mezzo di prova.



**ricordati di tenere
il tuo conteggio ore!**

Durata settimanale del lavoro

La durata settimanale del lavoro è fissata in 42 ore calcolate sulla media annuale; la durata massima della settimana lavorativa non può eccedere le 45 ore. Il monte ore annuale è di 2184.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario (prestate oltre le 45 ore settimanali) danno diritto ad un supplemento del 25% retribuito in denaro o a pari ore compensate in tempo libero.

Lavoro domenicale e festivo

Il lavoro prestato nelle domeniche e nei festivi parificati alla domenica dà diritto ad un supplemento salariale del 50%.

SALARI MINIMI

	mensile	orario
Venditore senza qualifica	3'200.--	19.--
Assistente del commercio al dettaglio	3'400.--	20.20
Impiegato del commercio al dettaglio AFC	3'600.--	21.40

È introdotta nella forma obbligatoria la tredicesima mensilità, riconosciuta proporzionalmente (pro rata) se il rapporto di lavoro non dura l'intero anno.

Il salario orario lordo indicato è da rivalutare dell'indennità giorni festivi (3,6%) e dell'indennità vacanze (8,33% per 4 settimane, 10,6% per 5 settimane di vacanza).

VACANZE

4 settimane

- dal compimento del 20esimo anno d'età

5 settimane

- dal 50esimo anno d'età
- a partire dal 20esimo anno di servizio
- per i giovani e gli apprendisti fino a 20 anni di età

Il diritto alla quinta settimana è riconosciuto dall'anno nel quale ricorre l'età o l'anzianità di servizio.

CONGEDI PAGATI

3 giorni

- matrimonio, unione domestica registrata
- nascita figli, adozione
- decesso figli, coniuge, genitore

2 giorni

- corsi professionali concordati con il datore di lavoro

- reclutamento, ispezione, proscioglimento del servizio militare (2 giorni al massimo)

I giorno

- decesso fratello, sorella, altri parenti conviventi
- trasloco

GIORNI FESTIVI

parificati alla domenica: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

non parificati alla domenica: San Giuseppe, 1. maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Immacolata e San Pietro e Paolo.

MATERNITÀ

È riconosciuto alle puerpere un congedo maternità pagato all'80% di 14 settimane.

COPERTURA MALATTIA

Il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia con una copertura dell'80% del salario dal primo giorno per un massimo di 720 giorni nell'arco di 900 giorni (garanzia prestazioni LAMal).

Il premio totale è da suddividere al 50% tra collaboratore e datore di lavoro. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere un certificato medico dal primo giorno di malattia.

COPERTURA INFORTUNI

Il datore di lavoro è assicurato contro gli infortuni sia professionali sia non professionali in base alla LAINF con una copertura dell'80% del salario. I giorni di carenza (non riconosciuti dalla LAINF) sono a carico del datore di lavoro.

Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, quello per gli infortuni non professionali è a carico del collaboratore.

Per un'attività inferiore a 8 ore la settimana, non sussiste copertura per gli infortuni non professionali (eccezione: tragitto andata e ritorno casa/lavoro).

TERMINI DI DISDETTA

Il tempo di prova è di 1 mese, prorogabile sino al massimo di 3 mesi in forma scritta.

7 giorni: durante il periodo di prova

1 mese: nel primo anno di servizio

2 mesi: nel secondo anno di servizio sino al nono

3 mesi: a partire dal decimo anno di servizio

La disdetta dopo il periodo di prova deve essere intimata e pervenire al destinatario entro la fine del mese. La parte che dà la disdetta deve, su richiesta dell'altra, motivarla per iscritto.

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE

È costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC) nel ramo del commercio al dettaglio, con il compito di vigilare e controllare l'applicazione del CCL, interpretarne le disposizioni, effettuare controlli e pronunciarsi sulle sanzioni.

CPC commercio al dettaglio

via Cantonale 19

6814 Lamone

NUOVA LEGGE CANTONALE SULL'APERTURA DEI NEGOZI (LAN)

La nuova Legge sulle aperture dei negozi può entrare in vigore solo dopo il nuovo CCL vendita.

Orari d'apertura

LU-MA-ME-VE	tra le 06.00 e le 19.00
GIO	tra le 06.00 e le 21.00
SA	tra le 06.00 e le 18.30

Lavoro domenicale e festivo

In linea di principio, i negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali (parificati e non).

L'apertura tra le 10.00 e le 18.00 è ammessa nelle cinque feste infrasettimanali non parificate alla domenica (San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Immacolata e San Pietro e Paolo), escluso il 1. maggio.

L'apertura tra le 10.00 e le 18.00 è ammessa

nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata e può essere concessa per un massimo di 3 domeniche l'anno, definite annualmente dal Dipartimento dell'economia e delle finanze (DFE).

Altre deroghe saranno possibili sulla base della Legge e del Regolamento di attuazione.

APERTURE PRENATALIZIE

Il lavoratore o la lavoratrice potranno essere occupati al massimo per due domeniche consecutive e solo con il loro consenso scritto.

Per le ore prestate alla domenica si ha diritto ad un supplemento salariale del 50%.

Il lavoro domenicale fino ad una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Qualora si prolunghi oltre le cinque ore di impiego, al collaboratore, durante la settimana precedente o successiva alla domenica lavorata, deve essere concesso un riposo di 35 ore consecutive.

Il giorno di libero settimanale deve essere accordato come ogni settimana.

Non si può sostituire il giorno di libero settimanale con il giorno della compensazione.

Il lavoratore o la lavoratrice non possono essere occupati per più di 6 giorni consecutivi.

La settimana lavorativa, compreso il lavoro domenicale, non può superare le 45 ore, per i commerci con più di 50 collaboratori nella stessa sede, e 50 ore per tutti gli altri.

Possono essere occupati alla domenica unicamente i giovani che hanno compiuto 18 anni.

**I nostri Segretariati regionali
sono a disposizione
per ulteriori informazioni.**

Segretariato cantonale

Lugano, Via S. Balestra 19, 091 921 15 51
segretariato.cantonale@ocst.ch

Segretariato regionale del Luganese

Lamone, Via Cantonale 19, 091 966 00 63,
segretariato.lamone@ocst.ch

Segretariato regionale del Mendrisiotto

Mendrisio, Via G. Lanz 25, 091 640 51 11
segretariato.mendrisio@ocst.ch

Chiasso, Via E. Bossi 12, 091 682 55 01
segretariato.chiasso@ocst.ch

Segretariato regionale del Sopraceneri

Bellinzona, Piazza G. Buffi 4, 091 821 41 51
segretariato.bellinzona@ocst.ch

Biasca, Cont. cav. Pellanda 2, 091 873 01 20
segretariato.biasca@ocst.ch

Locarno, Via L. Lavizzari 2, 091 751
segretariato.locarno@ocst.ch

Permanenze

a Stabio, Porlezza, Luino e Verbania.

